

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE****DETERMINAZIONE**N. 177 DEL 30 luglio 2010

Adottata ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale. n. 186 del 9 ottobre 2008.

**OGGETTO: Presa d'atto della cessazione dal servizio della dipendente Sig.ra Niola Antonella, Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista.**

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che con decorrenza 14 Settembre 2005, si instaurava il rapporto di lavoro a tempo determinato tra l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano e la Sig.ra Niola Antonella, con la posizione funzionale di Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista;

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 73 del 11/09/2008 con la quale si prorogava il contratto a tempo determinato della Sig.ra Niola Antonella ai sensi dell'art. 3 comma 90 e 92 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione;

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 678 del 14/07/2010 con la quale si portavano a compimento le procedure di stabilizzazione del personale professionale sanitario fisioterapista attraverso l'assunzione per stabilizzazione della Sig.ra Vassallu Paola, con decorrenza dal 16/08/2010;

**RICHIAMATO** l'articolo 6 del Contratto Individuale di Lavoro siglato in data 12 settembre 2005, che stabilisce i termini di risoluzione del contratto tra le parti;

**RICHIAMATO** l'articolo 31 del CCNL integrativo siglato in data 20 settembre 2001, che disciplina il rapporto di lavoro a tempo determinato;

**RICHIAMATO** l'articolo 39 del CCNL siglato in data 01 settembre 1995, il quale prevede che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio; spettano altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio ed i ratei di tredicesima mensilità;

**RICHIAMATO** l'art. 3 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) ed in particolare il comma 92 "Le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione"

**PRESO ATTO** che la Sig.ra Niola Antonella a tutt'oggi non ha conseguito il requisito indispensabile ai fini della stabilizzazione, dell'idoneità al pubblico concorso nè in questa Azienda nè in altre aziende anche di diverso comparto;

**DATO ATTO** che in data 16/08/2010 la Sig. ra Vassallu Paola, a seguito di stabilizzazione, coprirà un posto vacante presente in dotazione organica presso questa ASL;

**VISTO** il vigente CCNL del comparto Sanità del Servizio Sanitario Nazionale;

**VISTO** il D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

**VISTA** la L.R. n. 10/06;

**VISTA** la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) di prendere atto della cessazione dal servizio della dipendente a tempo determinato

sig. ra Niola Antonella nata a Oristano il 15/09/1971

Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista, a tempo determinato, a decorrere dal 16 Agosto 2010 (ultimo giorno di servizio il 15 Agosto 2010) a seguito di copertura in via definitiva del posto vacante per stabilizzazione del personale avente titolo;

- 2) di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Distretto di Ghilarza - Bosa e al Servizio Amministrazione del Personale;

Il Direttore del Servizio

Amministrazione del Personale

Dr. Luciano Oppo



\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'albo pretorio di questa Azienda dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio AA.GG.  
Dr.ssa Antonina Daga